

Servizio Gare e Contratti

DISCIPLINARE DI GARA

Gara mediante Procedura Negoziata

ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023

Criterio: qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023

**APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI
LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI LAVORI DI DIFESA DELL'ABITATO
COSTIERO DI LENDINUSO – SECONDO STRALCIO**

PREMESSE

A seguito di determinazione dirigenziale n. 672 del 29.12.2023 il Comune di Torchiarolo ha disposto di affidare tramite appalto integrato la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi degli artt. 50 e 108 del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

L'avvio della procedura di affidamento dell'appalto integrato è stato disposto in attuazione dell'art. 44, comma 1 del D. Lgs 36 del 2023 sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'articolo 41, comma 1, del citato decreto, richiedendo, attraverso la presente procedura di gara, agli operatori economici interessati, offerta per le attività di progettazione e per l'esecuzione dei relativi lavori.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo questa stazione appaltante ha scelto di procedere mediante appalto integrato causa indisponibilità di personale qualificato interno alla stazione appaltante, per carichi di lavoro, alla redazione di un progetto esecutivo alla luce della necessità di pubblicazione della procedura di gara entro il 2023.

Nel presente disciplinare, come previsto all'art. 57 del D. Lgs. 36/2023, trovano applicazione i principi e le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 36/2023, per quanto non espressamente previsto nel codice, si applicano le disposizioni della Legge 241/90 e s.m.i e, limitatamente alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione del medesimo, le disposizioni del Codice Civile.

INFORMAZIONI GENERALI

CIG: A04589E68

CUP: G77H22000740001

Ente Appaltante: Comune di Torchiarolo, Via Colombo s.n, 72020 - Torchiarolo (BR) **Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è l'ing. Daniele Gravili.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 la presente procedura negoziata è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma C.U.C. Montedoro) accessibile all'indirizzo: <https://montedoro.traspare.com/>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata della piattaforma caricando:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.
-

PUBBLICAZIONI

Ai sensi dell'art. 225 del D. Lgs. 36/2023, fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016, e relativo regolamento di cui al 2 dicembre 2016, in materia di pubblicazione. Pertanto il presente disciplinare sarà:

- pubblicato sulla Piattaforma C.U.C. Montedoro;
- pubblicato sul profilo del committente <https://www.comune.torchiarolo.br.it/>, sul profilo internet della Regione Puglia, sul sito internet dell'ANAC, nonché sull'Albo pretorio

on line del Comune di Torchiarolo;

PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma C.U.C. Montedoro all'allegato M

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i seguenti elaborati:

1. **Disciplinare di gara;**
2. **Domanda di partecipazione;**
3. **Domanda di partecipazione – Ausiliaria**
4. **Domanda di partecipazione-professionisti;**
5. **DGUE;**
6. **Patto di integrità.**
7. **Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE):**
 - RG01 Elenco Elaborati
 - RG02 Relazione tecnica
 - RG03 Computo metrico estimativo
 - RG04 Quadro tecnico economico
 - RG05 Prime indicazione al PSC
 - RG06 Studio di prefattibilità e specialistica
 - RG07 Rilievo fotografico e foto inserimento
 - RG08 Schema di contratto
 - RG09 Capitolato Speciale d'Appalto
 - RG10 Cronoprogramma
 - U01 Inquadramento territoriale con viabilità
 - U02 Inquadramento rispetto a Natura2000 e Parchi
 - U03 Inquadramento rispetto a PAI
 - U04 Inquadramento rispetto a PRC
 - U05 Inquadramento rispetto a PRG
 - OM01 Planimetria di progetto su batimetria
 - OM02 Planimetria di progetto su ortofoto
 - OM03 Sezione tipo delle dighe
 - OM04 Rilievo batimetrico

Ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 si precisa che la validazione del progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara è avvenuta in data 27.12.2023.

Secondo il disposto dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la documentazione di gara è accessibile in forma digitale, in modo gratuito e illimitato:

- sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Bandi di gara", al seguente link
- sulla Portale C.U.C Montedoro al seguente *link*:

CHIARIMENTI

I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle condizioni contrattuali esclusivamente in forma scritta tramite la piattaforma C.U.C. Montedoro.

Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **10 gennaio 2024 ore 12:00**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato.

Si provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **12 gennaio 2024 ore 24:00** norma dell'art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma C.U.C. Montedoro; nell'apposita sezione; gli stessi hanno l'onere di consultarle a decorrere dal periodo sopraindicato.

Il concorrente, **terminate le operazioni di gara**, per qualsiasi comunicazione con la Stazione

appaltante dovrà utilizzare unicamente la piattaforma C.U.C. Montedoro.

COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto al paragrafo precedente, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma C.U.C. Montedoro e sono accessibili nella sezione relativa alle comunicazioni con i concorrenti.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Nello specifico, le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) all'eventuale sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;

avverranno tramite Piattaforma utilizzando tale domicilio digitale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto integrato ha ad oggetto l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi all'intervento di messa in sicurezza dei contesti costieri di Lendinuso.

Le attività a carico dell'appaltatore sono quindi suddivise nelle seguenti fasi:

1. Progettazione esecutiva;

2. Esecuzione dei lavori.

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda a quanto indicato negli elaborati del PFTE posto a base di gara. L'offerente, con la partecipazione alla presente procedura di gara, accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel PFTE.

Per l'attività di progettazione è richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

La verifica di coerenza tra i livelli di progettazione sarà condotta ai sensi dell'art. 41, comma 9, del D.lgs. 36/2023.

IMPORTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad **Euro 1.026.367,66** oltre IVA e altre imposte e contributi di legge. Tale importo è determinato come segue:

Tabella n. 1

N.	Descrizione	S (Servizi) L (Lavori)	Importo (Euro)
1	Servizi di progettazione	S	
	(A) Esecutiva non soggetti a ribasso		€ 37.328,67
2	Esecuzione dei lavori	L	
	(B) Importo complessivo dei lavori		€ 989.038,99
	di cui (C) costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso		€ 14.616,34
	di cui (D) costi della manodopera		€ 204.62,75
Importo complessivo dell'appalto integrato (1 + 2)			1.026.367,66

Gli importi posti a **base di gara** e quindi soggetti a ribasso d'asta sono i seguenti:

- per l'attività di esecuzione lavori: **Euro 974.422,65**;

Gli importi indicati a base di gara si intendono al netto dell'IVA e di altre imposte e oneri previdenziali e assistenziali di legge.

L'importo relativo ai compensi per le attività relative al servizio di progettazione esecutiva è stato calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze per l'intera durata dell'appalto è pari a Euro 14.616,34 + IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023 e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante ammontano a Euro 204.62,75 e sono compresi nell'importo complessivo dell'appalto integrato. Tale importo è riferibile alla sola componente lavori e non riguarda le prestazioni di progettazione che rientrano tra i servizi intellettuali esclusi, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, dall'obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri concernenti l'adempimento dell'indicazione dei costi delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Resta ferma la possibilità, ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto, per l'operatore economico di dimostrare che i ribassi complessivi di esecuzione dei lavori derivano da una più efficiente organizzazione aziendale. Gli operatori economici concorrenti potranno quindi indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

L'appalto è da stipularsi a corpo si sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2016.

Tabella n. 2

N.	Declaratoria:	Categoria	Importo (Euro)	Classifica	% sul totale	Tipologia della categoria
1)	Opere marittime e lavori di dragaggio	OG7	€ 974.422,65	III	98.5%	Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria
3)	Oneri della sicurezza		€ 14.616,34		1.5%	
	Importo totale dei lavori comprensivo di oneri		€ 989.038,99		100,00%	

CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE

Trattandosi di appalto pubblico che prevede la progettazione nonché l'esecuzione dell'opera, il concorrente dovrà possedere i requisiti speciali di cui all'art. 100, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 anche per la progettazione.

In particolare si sono identificate le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, con l'indicazione delle corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie.

Si riporta, nella successiva tabella l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Tabella n. 3

ID Opere	Descrizione funzionale delle opere	Grado di complessità	Legge 143/49	Corrispondenza con categoria di lavori	Importo delle opere (Euro)
S.05	Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,05	IX/b IX/c	OG7 III	€ 37.328,67

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Torchiarello (BR), frazione Lendinuso

DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI DURATA

Progettazione esecutiva: il progetto deve essere redatto e consegnato alla stazione appaltante entro **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** dall'aggiudicazione.

Esecuzione dei lavori: il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in **180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti, dopo la validazione del progetto esecutivo, dalla data della consegna risultante da apposito verbale, fatte salve le sospensioni e le proroghe che dovessero essere disposte.

Ricorrendone i presupposti, previa verifica dei requisiti di partecipazione, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione con il medesimo operatore economico qualora risulti impraticabile il cambiamento del contraente originale al verificarsi delle condizioni previste all'art. 120, comma 1, lett. b), punti 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 o per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 120, comma c) del medesimo decreto legislativo.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad **Euro 1.026.367,66** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, ma comprensivo dei costi per la manodopera e per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 può essere richiesta qualora, nel corso di esecuzione del contratto, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 31 del Capitolato speciale d'appalto.

FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verifichino anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste agli articoli 27 e 28 del capitolato speciale d'appalto.

Trova applicazione la previsione della corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D. Lgs. 36/2023, secondo le modalità ed i tempi contenuti nella citata norma e quanto previsto dall'art. 26 del capitolato speciale di appalto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, si conviene espressamente che ogni pagamento avverrà **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della fattura ad esso trasmessa dal Fornitore successiva all'emissione da parte della stazione appaltante di singoli stati di avanzamento lavori.

La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica (obbligatoria dal 31 marzo 2015 in forza dell'art. 25 del D.L. aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89,

in attuazione dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007 244), in considerazione dei tempi necessari per le verifiche previste dalla legge.

La decorrenza del termine di pagamento sarà interrotta nel caso in cui si verifichino motivi di contestazione che saranno comunicati per iscritto al Fornitore dal Servizio Edilizia Pubblica.

Il Fornitore dovrà inviare la fattura in formato elettronico attraverso la piattaforma *on line* denominata Sistema di Interscambio (Sdl) gestita dall'Agenzia delle Entrate.

Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla P.A. per mezzo del Sdl sono contenute nell'Allegato B "Regole tecniche" del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55.

Al fine di una corretta gestione della procedura relativa alla fatturazione elettronica, dovrà essere esposta l'I.V.A. ed inserita la dicitura: "Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633", a pena di non accettabilità della fattura da parte dell'Ente.

Le fatture devono riportare inoltre le seguenti indicazioni:

- il numero e la data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- i riferimenti contabili relativi al centro di costo e all'impegno di spesa;
- il codice CIG (Codice Identificativo Gara);
- il codice CUP;
- il codice IBAN.

Il Fornitore dovrà inoltre inviare alla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei pagamenti, una comunicazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'esecuzione del servizio saranno a carico del Fornitore, comprese eventuali commissioni bancarie per i pagamenti effettuati tramite bonifico.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto.

I consorzi di cui all'articolo 65 del D. Lgs. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in una delle forme di seguito indicate saranno **esclusi** qualora la stazione appaltante accerti i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, ossia che sussistano "*rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara*".

- partecipazione sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete sia in forma individuale;
- partecipazione sia in GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) sia in forma individuale;
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete o GEIE;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Qualora la stazione appaltante accerti quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali potranno dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del D. Igs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche

solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Poiché il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione e di esecuzione dei lavori, i progettisti possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore delle opere o partecipare alla procedura con una delle due seguenti modalità:

- progettisti in raggruppamento temporaneo con il soggetto esecutore: in tal caso si applicano le regole relative ai raggruppamenti temporanei;
- progettisti indicati: qualora il concorrente decida di avvalersi dell'attività di progettazione senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto sarà stipulato esclusivamente fra il Comune di Torchiarolo e l'operatore economico aggiudicatario. Il concorrente che intenda avvalersi in tal modo di progettisti esterni per lo svolgimento dell'attività di predisposizione della progettazione è tenuto ad indicarne il nominativo o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella documentazione amministrativa. A tal fine, pur non essendo concorrenti, ciascuno degli operatori economici indicati per lo svolgimento dell'attività di progettazione dovrà possedere i requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché quelli di idoneità professionale e di capacità tecnico – organizzativa richiesti dal presente disciplinare di gara per lo svolgimento di dette prestazioni.

DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE

La sussistenza a carico di un concorrente di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D. Lgs. 36/2023 comporta l'esclusione automatica del medesimo dalla procedura. Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo periodo del citato comma 6 e al comma 7.

Un concorrente è escluso dalla procedura qualora la stazione appaltanti accerti la sussistenza a suo carico di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 95, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dell'art. 95 (ad eccezione del comma 2), può contestualmente all'offerta, fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti

a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Qualora tali misure siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, il concorrente **non** è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non potrà avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso un partecipante ad un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia interessato da una causa di esclusione automatica o non automatica o dal venir meno di un requisito di qualificazione, il medesimo raggruppamento o consorzio può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei requisiti di partecipazione, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Qualora le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 36/2023 siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento o consorzio non è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Quanto sopra disposto trova applicazione anche ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ma limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Un operatore economico concorrente che abbia commesso illecito professionale grave ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, è escluso dalla procedura qualora ricorrano tutte le condizioni indicate all'art. 98, comma 2, del medesimo decreto. La valutazione da parte della stazione appaltante dell'illecito professionale dichiarata, eseguita considerando i mezzi di prova di cui al comma 6 del D. Lgs. 36/2023, avviene al verificarsi di almeno uno tra gli elementi indicati al comma 3 e tiene conto di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono proporre offerta purché in possesso dei requisiti di partecipazione come di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, sono **inammissibili** le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare.

L'operatore economico concorrente deve possedere i seguenti requisiti che dovranno sussistere al momento della scadenza della presentazione dell'offerta, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

REQUISITI GENERALI

(1) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione automatica di cui degli artt. 94, commi 1, 2, 5 e 6, e 95, commi 1 e 2, se accertati, del D. Lgs. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 96, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 gli operatori economici concorrenti, oltreché le consorziate esecutrici o che prestano i requisiti e l'ausiliaria, hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt.

94 e 95 del citato decreto, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'art. 98 del D. Lgs. 36/2023.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale attraverso la

consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite CUC Montedoro, in fase di comprova.

Trattandosi di appalto integrato, gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale di seguito indicati, con riferimento all'esecuzione delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Gli operatori economici che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso di attestazione rilasciata da una SOA, in corso di validità, relativamente ai requisiti di qualificazione di capacità tecnico-organizzativa per attività di progettazione e di costruzione.

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA o dei requisiti di carattere tecnico organizzativo di cui all'art. 28, comma 1, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, per attività di sola costruzione, e che quindi non possono eseguire direttamente la progettazione, dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso:

- un progettista in raggruppamento temporaneo;
- o, in alternativa
- un progettista indicato in sede di offerta, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66 del D. Lgs. 36/2023.

I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nella documentazione di gara.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

- professionisti singoli o associati;
- amministratori, soci, dipendenti, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria;

Qualora il concorrente sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, le indicazioni di cui sopra sono riferite al consorziato che esegue le prestazioni.

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali richiesti ed eseguire la prestazione professionale mediante una delle seguenti modalità:

A) Operatore economico con SOA di costruzione e progettazione

In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate ai lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di progettazione, dovrà disporre di un proprio staff tecnico e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

In caso di raggruppamento temporaneo, l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

B) Operatore economico con attestazione SOA di sola costruzione

B.1) L'operatore economico dimostra il possesso dei requisiti di progettazione mediante la costituzione di un raggruppamento dove:

- il mandante è un progettista di cui all'art. 66, comma 1, lett. a), b) c), d), e) e g) del D. Lgs. 36/2033;
- il mandante è, a sua volta, un raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP) di cui all'art. 66, comma 1, lett. f) del citato decreto. In questo caso per tale

raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante nell'ambito del raggruppamento stesso, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del raggruppamento e, tramite esso, mandato collettivo alla mandataria (operatore economico concorrente).

B.2) L'operatore economico dimostra il possesso dei requisiti di progettazione mediante:

- indicazione di singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 66, comma 1, lett. a), b) c), d), e) e g) del D. Lgs. 36/2033;
- indicazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP) di cui all'art. 66 comma 1 lett. f) citato decreto. In questo caso per tale raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante nell'ambito del raggruppamento stesso, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti nonché l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del raggruppamento.

REQUISITO DI IDONEITA'

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, il concorrente deve possedere seguenti requisiti:

Servizi di progettazione

Il servizio dovrà essere espletato da soggetti in possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali necessarie, nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede affidamento con la specificazione delle rispettive competenze professionali.

(2) Il progettista deve possedere:

- *[per i professionisti singoli o associati]*: i requisiti di cui all'art. 34 dell'allegato II.11 al D. Lgs. 36/2023;
- *[per le società di professionisti]*: i requisiti di cui all'art. 35 dell'allegato II.11 al D. Lgs. 36/2023;
- *[per le società di ingegneria]*: i requisiti di cui all'art. 36 dell'allegato II.11 al D. Lgs. 36/2023;
- *[per tutte le tipologie di società e per i consorzi]*: l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di affidamento dell'incarico di progettazione.

Lavori:

(3) iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Non richiesti.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, il concorrente deve possedere seguenti requisiti:

Servizi di progettazione

Il professionista che svolgà il servizio di progettazione dovrà possedere i seguenti livelli minimi di capacità tecnico-professionale:

(4) aver espletato, negli ultimi **dieci** anni antecedenti la data di invio della presente lettera di

invito, servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, nella fattispecie servizi di progettazione definitivo ed esecutiva), concluse si con esito positivo o in corso di esecuzione, relativi a opere appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva classe e categoria.

Tabella n. 4

ID Opere	Grado di complessità	Tipo di prestazione (P) Principale (S) Secondaria	Importo delle opere (Euro)
S.05 - Strutture	1,05	P	€ 974.422,65 (OG7)

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera e pertanto, ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) di cui al paragrafo "CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE" del presente disciplinare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

NB - Il soggetto incaricato della progettazione dovrà rendere tale dichiarazione compilando il relativo punto della "Domanda di partecipazione - Progettisti" ovvero il punto 1.b), paragrafo C della Parte IV del "Modello DGUE" ovvero allegare dichiarazione equipollente sottoscritta digitalmente dal professionista / legale rappresentante nella quale dovranno essere indicati:

- *il servizio di progettazione svolto (che dovrà essere analogo a quello oggetto della presente procedura);*
- *l'ID delle opere;*
- *l'importo delle opere;*
- *corrispondenza con le categorie di lavori del presente appalto;*
- *il periodo di svolgimento (che dovrà essere ricompreso negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del presente disciplinare);*
- *il committente;*

La comprova del requisito, è fornita come segue.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei certificati di buon esito rilasciati dall'amministrazione/ente committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione nonché delle quote di esecuzione in caso di operatori in forma plurisoggettiva;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante:

- copia dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione nonché delle quote di esecuzione in caso di operatori in forma plurisoggettiva.

Lavori

(5) Trattandosi di lavori di importo superiore a Euro 150.000,00 l'operatore economico concorrente deve possedere possedere l'attestazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione per la categoria prevalente OG7 III.

Ai sensi dell'art. 16, comma 5, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Nel caso di **verifica triennale** è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di affidamento.

Il **rinnovo** dell'attestazione, ai sensi del comma 6 del citato articolo, può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.

Qualora la procedura di rinnovo, al momento dell'invio dell'offerta, non sia ancora conclusa, è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di affidamento è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura. In difetto del rispetto dei suddetti termini l'operatore economico sarà considerato privo di qualificazione e quindi **escluso** dalla procedura.

INDICAZIONI PER IL POSSESSO DEI REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E PER I GEIE SERVIZI DI PROGETTAZIONE

I raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e i GEIE di cui all'art. 66, comma 2, lett. a), f) e g) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione secondo le modalità di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 i raggruppamenti temporanei, inoltre, **devono** prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'art. 37, comma 2, lettera a) del citato allegato, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale.

Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 68 del medesimo decreto, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f), il requisito di cui ai punti **(1)** ed eventualmente **(2)**, devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento. Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 36/2023, tali requisiti devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 67, comma 3, nel citato decreto, sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. a) (GEIE), tali requisiti devono essere posseduti da tutti i partecipanti.

Requisiti di idoneità

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f), il requisito di cui al punto **(3)** deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lett. a) e g), del D. Lgs. 36/2023, tali requisiti devono essere posseduti dal consorzio e/o dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Per i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 36/2023, i requisiti di cui al punto **(5)** dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso con l'obbligo che il requisito riferito alla prestazione principale (**P**) debba essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

LAVORI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti generali

Il requisito di cui ai punti **(1)** devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate / raggruppande, consorziate / consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al punto **(3)** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate / raggruppande, consorziate / consorziante o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di cui al punto **(5)** dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso con l'obbligo che requisito per le opere ascrivibili alla categoria prevalente (OG7 III) dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria

**INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
LAVORI**

I soggetti di cui all'art. Art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, del D. Lgs. 36/2023, per gli operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d), i requisiti generali di cui agli art. 94 e 95 devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al punto **(3)** dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett b) del D. Lgs. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

INDICAZIONI PER L'AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'art. 104, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, l'avvalimento **non** è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti generali e di idoneità e quelli oggetto di avvalimento e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nell'allegato "Domanda di partecipazione – Ausiliaria";
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di partecipazione, il concorrente può sostituire l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

REQUISITI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

SUBAPPALTO

Trova applicazione l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 nella sua formulazione vigente.

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le opere in esso comprese. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Le prestazioni oggetto del presente disciplinare potranno essere subappaltate entro il limite di cui al periodo precedente ma, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del citato decreto, **non** potranno, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in ragione dell'esigenza di garantire una maggiore omogeneità e conformità degli interventi, per minimizzare, considerata la tipologia dei servizi di intervento, la perdita di controllo dell'esecuzione da parte del committente e dell'impresa affidataria, nonché la diluizione delle responsabilità.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solidi nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è permesso purché sussistano tutte le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

In difetto, il subappalto è **vietato**.

SOPRALLUOGO

È necessario espletare il sopralluogo entro il 10 gennaio 2024 ore 12:00

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 pari al 2% dell'importo relativo alla quota dei lavori, di **Euro 20.527,35**, fatte salve le riduzioni previste all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

La **garanzia provvisoria è costituita**, da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del D. Lgs. 36/2023. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti qualora non siano già inseriti nel FVOE. L'importo è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D. Lgs. 36/2023 solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo

se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggo- no la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fis- sati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di rag- gruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla prece- dente lett. **a**).

c) Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. **a**) e **b**), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia ge- stita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. lgs. 36/2023;

d) Riduzione del 20%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. **a**) e **b**), quando l'operatore economico possegga uno o più delle seguenti certificazioni o marchi, tra quelli previsti dall'Allegato II.13 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Si ricorda che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, o la presentazione con importo inferiore a quello dovuto, **solo a condizione** che i documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della delibera ANAC 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>] i concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il pagamento del contributo ANAC è **obbligatorio**.

La mancata presentazione della ricevuta nella documentazione amministrativa potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

ABILITAZIONE AL SERVIZIO FVOE

Le imprese interessate a partecipare alla presente procedura, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti di ammissione esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (BDNCP), come prescritto dalla deliberazione ANAC n. 464 del 27 luglio 2021 devono preliminarmente registrarsi al servizio FVOE (*Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico*) accedendo al sito *web* dell'Autorità all'indirizzo <http://www.anac.it>, "Servizi ad accesso riservato – FVOE" e ottenere per la presente gara – identificata attraverso il CIG – seguendo le istruzioni ivi contenute, la creazione del "PassOE", cioè il documento che attesta che l'Operatore Economico può essere assoggettato a verifica dei requisiti attraverso il sistema FVOE.

PRECISAZIONI RELATIVE ALLE OFFERTE

La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto se a suo insindacabile giudizio nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

Non saranno accettate offerte parziali o condizionate ovvero offerte economiche pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verifichino anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Portale CUC Montedoro

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

le ore 24:00 del giorno 16 gennaio 2024

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso portale CUC Montedoro.

Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta sul portale non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su CUC Montedoro della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal portale per procedere all'invio dell'offerta. Il portale darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Il Manuale d'uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di CUC Montedoro, predisponendo:

- “Busta telematica amministrativa”;
- “Busta telematica tecnica”;
- “Busta telematica economica”.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma CUC Montedoro offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- ✓ l'offerta è vincolante per il concorrente;
- ✓ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del D. Lgs. 36/2023.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente dove presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In questo ultimo caso l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

I concorrenti potranno utilizzare i modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante sulla Piattaforma CUC Montedoro.

I **file** messi a disposizione dalla stazione appaltante e allegati alla documentazione di gara devono essere compilati e la sottoscritto.

La documentazione, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), dovrà essere caricata sulla Piattaforma CUC Montedoro, avendo cura di allegare i documenti predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più *files* debbano essere allegati nel medesima sezione, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di files in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc ...) si intende estesa a tutti i files in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della sottoscrizione digitale.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttoria di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. In particolare:

- **non** sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente;
- **non** è sanabile mediante soccorso istruttoria il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione che quindi è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttoria **solo se** i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente disciplinare.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato in CUC Montedoro accede alla sezione gara e procede e mediante l'apposito percorso guidato "partecipa" al caricamento della documentazione di cui ai punti successivi.

A) Domanda di partecipazione

Da redigere preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare. La domanda dovrà essere sottoscritta:

- 1) in caso di partecipazione in forma singola, dal **Legale rappresentante**;
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti** dalla Mandataria;
- 3) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 4) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici;
- 5) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**, dalla Mandataria/Organo Comune;
- 6) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 7) In caso di aggregazioni di rete date da Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 8) In caso di GEIE **non ancora costituito**;
- 9) In caso di GEIE **già costituito**, dalla Mandataria;

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto legge n. 76/20.

Il concorrente allega eventuale originale telematico o copia informatica di originale cartaceo della procura; nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre

alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento (art. 101 del D. Lgs. 36/2023), ogni impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il documento "Domanda di partecipazione – Ausiliaria".

Nel caso di partecipazione di operatori economici unicamente esecutori dei lavori:

- che partecipano in raggruppamento temporaneo con soggetti che si occupano dell'attività di progettazione;
- ovvero
- che ritengano di indicare operatori per l'attività di progettazione,
oltre alla domanda di partecipazione sopra indicata, dovrà essere allegata la "Domanda di partecipazione – Progettisti" compilata e sottoscritta digitalmente da ogni progettista.
La "domanda di partecipazione – Progettisti" dovrà essere sottoscritta:

- 10) in caso di partecipazione in forma singola, dal **Professionista**;
- 11) in caso di studio associato di professionisti, dal **Legale rappresentante**;
- 12) in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal **Legale rappresentante**;

Quanto alle altre modalità di partecipazione si vedano i precedenti punti da 2) a 9).

B) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione sulla piattaforma CUC Montedoro dalla stazione appaltante secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione "**C**".

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
- 2) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione "**D**".

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Al punto 5, sezione "D", Parte III, il concorrente, ricorrendo l'ipotesi di un numero di occupati superiore a 15, dovrà dichiarare di essere in regola e di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999.

Parte IV – Criteri di selezione

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto secondo le modalità indicate al precedente punto **A**).

Nel caso di partecipazione di operatori economici unicamente esecutori dei lavori:

- che partecipano in raggruppamento temporaneo con soggetti che si occupano dell'attività di progettazione;

ovvero

- che ritengano di indicare operatori per l'attività di progettazione, oltre al DGUE sopra indicato, dovrà essere allegato il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente da ogni progettista.

C) Assolvimento dell'imposta di bollo

Secondo quanto precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22 del 28.7.2023, ogni concorrente dovrà assolvere l'imposta di bollo per ciascuna "Domanda di partecipazione" (Euro 16,00 codauna) e per "l'Offerta economica" (Euro 16,00) presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello **F24 Elide** dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

L'imposta di bollo per la Domanda di partecipazione dovrà essere pagata da ogni operatore economico raggruppato / raggruppando o consorziato/consorziando o GEIE.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante pagamento tramite F24 Elide è una modalità elettiva ma non esclusiva. Potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle normative per il pagamento dell'imposta di bollo; il concorrente potrà acquistare le marche da bollo

da Euro 16,00 e allegare alla busta amministrativa una dichiarazione in formato PDF, firmata digitalmente che dovrà contenere il numero seriale e copia del/dei contrassegni (il cui originale dovrà essere opportunamente annullato). Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

D) Garanzia provvisoria

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata al Comune di Torchiarolo. La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa.

Nel caso di presentazione di fideiussione in formato cartaceo si veda quanto indicato al paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA"

E) Certificazioni di qualità

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023, presentano copia delle certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 ogni operatore economico, comprese le eventuali consorziate esecutrici, allegano le proprie certificazioni.

In caso di non allegazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 è necessaria l'indicazione nella documentazione di gara degli elementi indispensabili per il reperimento di tali certificati.

F) Attestazione SOA,

Copia delle attestazioni, in corso di validità, rilasciata da una SOA.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 ogni operatore economico, comprese le eventuali consorziate esecutrici, allegano le proprie attestazioni.

In caso di non allegazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 è necessaria l'indicazione nella documentazione di gara degli elementi indispensabili per il reperimento di tali attestazioni.

G) PassOE

Documento di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2021, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PassOE relativo all'ausiliaria.

Tale documento dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente in forma plurisoggettiva, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c), anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

H) Contributo ANAC

Copia sottoscritta digitalmente del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Tale documento dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente in forma plurisoggettiva, da parte dell'impresa mandataria del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c), dal consorzio.

I) Patto di integrità

Documento debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente plurisoggettivo, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

L) Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun componenete attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziati;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle “black list”

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli

- articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
 - autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
 - attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i *seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.*

**STEP 2 - BUSTA TELEMATICA
TECNICA**

Come secondo *step* il concorrente predisponde la “busta telematica” contenente la documentazione tecnica.

All’interno del percorso guidato l’operatore economico inserisce la documentazione tecnica nell’apposita sezione.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (PFT), **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’allegato II.5 al D. Lgs. 36/2023, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 recante i “*criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*”, nei termini in cui sono state trasfuse nella documentazione di gara.

L’appaltatore sarà vincolato, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento criteri e sub-criteri previsti in questo disciplinare.

L’offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l’oggetto del contratto; l’esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall’offerta economica dell’aggiudicatario.

L’offerta tecnica, **pena l’esclusione**, non dovrà contenere alcuna indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico dalla quale si possa risalire all’entità degli importi offerti dal concorrente.

Il concorrente dovrà inserire nella busta telematica tecnica i seguenti elaborati :

1) Relazione tecnica - Caratteristiche metodologiche dell’offerta

Tale documento dovrà essere suddiviso in paragrafi che rispettino tassativamente l’ordine risultante dai criteri indicati nella tabella n. 7 riportata al successivo paragrafo “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”. La relazione tecnica non dovrà superare complessivamente le 20

(venti) facciate in formato A4, carattere Arial, carattere 10, interlinea 1,5. Ogni pagina dovrà essere numerata e ogni paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva del relativo criterio.

Eventuali copertina e indice non vengono conteggiate nel numero massimo di facciate concesse.

Non sono previsti allegati alla relazione tecnica. Qualora presenti, essi non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

La Relazione tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico con le medesime modalità della "Domanda di partecipazione" (**punto A**) del paragrafo "STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA").

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della Relazione metodologia e della Relazione tecnica qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità di modificare, integrare, alterare o sostituire i contenuti delle relazioni stesse.

STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

3.2 - Offerta economica.

Nella "Busta offerta economica" deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, in bollo, (All. B). L'offerta dovrà contenere, a pena di esclusione:

- 1) L'indicazione della misura percentuale di ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- 2) L'indicazione dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 co. 10 del d.lgs 50/2016;
- 3) L'indicazione della misura percentuale di ribasso sul corrispettivo stabilito per la progettazione esecutiva posto a base di gara;
- 4) computo metrico "estimativo" (NB relativo allo stesso già allegato all'offerta tecnica privo di prezzi), redatto utilizzando il prezzario Opere Pubbliche Regione Puglia, anno 2023 o, per le voci di lavorazione mancanti, sulla base di analisi dei prezzi da allegare al computo (N.B Si precisa che, nel caso in cui è presente un solo campo, è possibile caricare la suddetta documentazione unendola in un unico file o in una cartella compressa) con le seguenti precisazioni:
 - a) il foglio dell'offerta è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione amministrativa;
 - b) i ribassi sono indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere e quello generato dal portale, si procederà all'esclusione del concorrente per indeterminazione dell'offerta;
 - c) le cifre decimali oltre la terza non saranno prese in considerazione - ossia come non scritte - né arrotondate e ciò anche ai fini dell'aggiudicazione definitiva della gara, che pertanto sarà con un massimo di tre cifre decimali;
 - d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
 - e) Il ribasso economico offerto si applica esclusivamente all'importo posto a base d'asta e non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
 - f) l'offerta dovrà contenere la dichiarazione di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile (già contenuta nell'allegato B).

Non sono ammesse offerte pari all'importo a base d'asta, né in aumento, né parziali o condizionate. La suddetta dichiarazione di offerta nella sua scrittura non può presentare correzioni, che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta concorrente, pena l'esclusione dalla gara.

Verranno esclusi dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte, i concorrenti che renderanno nota la propria offerta economica nella fase dell'esame della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica.

VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO

Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, la Stazione Appaltante procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione ai sensi

dell'art. 31 dello stesso decreto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 6

Elementi di valutazione	Punteggio
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per il punteggio dell'offerta tecnica il cui superamento è propedeutico per l'ammissione alla fase economica della procedura.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella n. 7

CRITERI	Punti Max
RELAZIONE TECNICA - Caratteristiche metodologiche dell'offerta	
A) Interventi atti alla mitigazione dell'impatto sia a mare che a terra delle attività cantieristiche	25
B) Utilizzo dei materiali provenienti dallo scavo e riutilizzo del materiale utilizzato per la pista provvisoria per il rinforzo e ripascimento dei tratti di costa erosa.	20
C) Protezione della pavimentazione del lungo mare dall'azione dei mezzi pesante ed eventuale rispristino	25
D) Soluzioni progettuali atte al rispetto dei Criteri minimi ambientali (CAM), con particolare riferimento alla fase esecutiva.	10
TOTALE	80

Qualora il concorrente non presenti elementi esaustivi tali da permettere alla Commissione di formulare una valutazione, la stessa non attribuirà alcun punteggio al criterio non approfondito dal concorrente medesimo.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato "G" al D.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni che seguono:

a) la valutazione dell'offerta tecnica (elementi qualitativi) avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al precedente punto 9 delle premesse del presente bando di gara, con le seguenti precisazioni:

a.1) la valutazione di natura qualitativa verrà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno, da assegnare a ciascun criterio da parte di ciascun commissario di gara sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente bando-disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

Tabella n. 7

GIUDIZIO	COEFF.	CRITERI METODOLOGICI
INSUFFICIENTE	0,00	Offerta tecnica ritenuta peggiorativa rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara o in contrasto con le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del presente bando o ne ecceda i limiti inderogabili o sia in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili.
APPENA SUFFICIENTE	0,20	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0,60	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque

		significativi.
--	--	----------------

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER L'OFFERTA ECONOMICA

b) la valutazione delle offerte economiche (elementi quantitativi) avviene attribuendo i seguenti coefficienti:

b.1) al ribasso percentuale sul prezzo :

- è attribuito il coefficiente per interpolazione non lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula (interpolazione non lineare): $V(a) = (R_i / R_{max})^{0.5}$

dove:

- $V(a)$ è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
- R_i è il ribasso dell'offerta in esame;
- R_{max} è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

c) il punteggio dell'elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell'elemento medesimo;

d) la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

dove:

$$C(a) = S_n [W_i * V(a)_i]$$

- $C(a)$ è l'indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;
- n è il numero degli elementi da valutare previsti dal bando di gara;
- W_i è il peso attribuito a ciascun elemento (i);
- $V(a)_i$ è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento(i), variabile da 0 a 1;
- S_n è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell'offerta;

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 è nominata con determinazione del RUP dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante potrà scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D. Lgs. 36/2023. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e svolge anche attività di supporto al RUP per la verifica dell'anomalia.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo nei giorni successivi il termine di presentazione delle offerte fissata dal presente disciplinare presso gli uffici del Comune, in seduta non pubblica.

La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l'apertura dei *files* inviati dai concorrenti, ma anche la garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte a salvaguardia dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023.

I giorni e l'ora dello svolgimento di tali sedute di gara, più di una se necessario, saranno comunque comunicate ai concorrenti a mezzo CUC Montedoro, così come saranno comunicate ai concorrenti gli esiti delle operazioni di cui si tratta.

La piattaforma CUC Montedoro infatti consente, tramite funzionalità “Comunicazioni di procedura” la pubblicità delle sessioni di gara e la riservatezza, ove necessaria, delle comunicazioni con gli operatori economici concorrenti.

APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

Il *RUP* procederà a verificare il tempestivo deposito dei plachi telematici inviati dai concorrenti e l'integrità delle sottoscrizioni digitali apposte. Una volta aperti tali plachi proseguirà nel controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,

E' fatta salva la possibilità della stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

APERTURA DELLA BUSTE TELEMATICHE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice procederà, sempre in seduta non pubblica, all'apertura delle buste telematiche concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare nonché dell'integrità e validità delle firme digitali su esse apposti.

Conseguentemente, in una o più sedute riservate successive, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando.

In caso di un numero di offerte ammesse a tale fase maggiore di una, la commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato dal presente disciplinare.

Darà quindi atto, sulla piattaforma CUC Montedoro e nei verbali di gara, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

APERTURA DELLA BUSTE TELEMATICHE ECONOMICHE

In una successiva seduta non pubblica, la commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica presentate dai concorrenti, la cui valutazione sarà eseguita secondo i criteri e le modalità descritte ai paragrafi “METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA” e “METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGI”.

In caso di parità di punteggio finale di due o più offerte prime in graduatoria, si provvederà ad adottare, in ordine di applicazione, i seguenti parametri per pervenire ad una proposta di aggiudicazione:

- 1) il punteggio più alto ottenuto nell'offerta tecnica complessiva (criteri qualitativi e quantitativi);
- 2) in caso di parità, il punteggio più alto ottenuto nell'offerta tecnica limitatamente ai criteri qualitativi.
- 3) In caso di ulteriore parità, trova applicazione quanto previsto dall'art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924. A tale proposito la procedura di rilancio dell'offerta economica, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2026, verrà esperita e condotta mediante la piattaforma CUC Montedoro, con la creazione di una nuova procedura ad invito nella quale verrà chiesto, limitatamente agli operatori economici che hanno presentato offerte uguali, di effettuare una offerta migliorativa. Il *Report* di tale procedura di rilancio andrà ad integrare i verbali di gara della presente procedura. Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta di rilancio, se valida.
- 4) Qualora, al termine della procedura di rilancio, dovesse permanere *l'ex aequo*, si procederà in seduta pubblica, in presenza o con la possibilità di collegarsi in videoconferenza "GoTo", al sorteggio che sarà effettuato con modalità che verranno comunicate successivamente.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP il quale procederà, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, alle **esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche amministrativa o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'[allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#);
- non rispettano gli obblighi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;
- presentano valori di oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, comma 9, del medesimo decreto incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi che si intendono assumere;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;

Al ricorrere dei presupposti sopra indicati e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa *il RUP*, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risultì anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 *il RUP* richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, le offerte che, in base

all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La graduatoria è formulata dalla commissione giudicatrice. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al *RUP* tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione è formulata dal *RUP* al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune procede a:

- richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara i documenti ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE e/o tramite piattaforma CUC Montedoro.
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

Il Comune, previa verifica della proposta di aggiudicazione operata dal *RUP* ai sensi degli art. 90 del D. Lgs. 36/2023, **aggiudica la gara**.

A decorrere dall'aggiudicazione, il Comune procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del medesimo decreto e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, solo dopo l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Quindi il Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, il Comune procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Trattandosi di appalto con importo a base di gara inferiore alla soglia europea, i termini dilatori (**stand still**) previsti all'art. 18, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, non si applicano secondo il disposto dell'art. 55, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi

dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 225, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, in tema di accesso agli atti, in via transitoria si applicano le disposizioni di cui al citato comma.

Pertanto l'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D. Lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

L'ostensione, totale o parziale, della documentazione di gara presentata in sede di offerta dagli operatori economici concorrenti è differita, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) e d) del D. Lgs. 50/2016, fino all'aggiudicazione.

Fatto salvo quanto sopra indicato, l'articolo 53, comma 5, lettera a), del citato decreto disciplina i motivi e le circostante nelle quali il diritto di accesso agli atti di gara non può essere concesso e in particolare l'articolo prevede che siano "esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali".

L'eccezione a tale diniego è prevista al comma 6 del medesimo articolo.

Pertanto, allo scopo di permettere con celerità a questa stazione appaltante la valutazione circa i limiti del diritto di accesso agli atti al fine di tutelare sia il diritto stesso di accesso sia i segreti tecnici e commerciali dell'azienda, il concorrente, qualora reputi che il contenuto della propria offerta costituisca "know-how" aziendale ossia rientri nei beni essenziali che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa dell'impresa e verso cui l'ordinamento offre tutela in quanto segreti commerciali dovrà allegare, in sede di offerta, nella sezione di CUC Montedoro appositamente creata dalla stazione appaltante nella busta telematica tecnica, la documentazione (in formato compresso) nella quale, analiticamente, verranno elencati i paragrafi che contengono elementi che possano, dietro motivate e comprovate argomentazioni, costituire o contenere segreti tecnici e/o commerciali, nonché l'offerta tecnica eventualmente oscurata.

Qualora, nel corso della procedura o al termine di essa, dovessero pervenire una o più richieste di accesso agli atti, questa stazione appaltante, in mancanza della dichiarazione di cui sopra o qualora essa dovesse contenere affermazioni generiche e non sufficientemente sviluppate, procederà all'ostensione della documentazione nella sua interezza senza alcuna valutazione di merito poiché la mancanza o l'incompletezza di una dichiarazione da parte del concorrente di richiesta di tutela dei propri interessi tecnici e/o commerciali verrà considerata come mancanza di interesse nel volerli esercitare;

Si rimanda ai contenuti del paragrafo "STEP 2 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA".

CODICI DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 36/2023, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 recante i "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Torchiarolo fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e

95 D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023). Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici

Il Titolare del trattamento è il Comune di Torchiarolo, nella persona del Sindaco;

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Torchiarolo nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite Pec protocollo@pec.comune.torchiarolo.br.it

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Torchiarolo, 28.12.2023

IL RUP
ing. Daniele Gravili